CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Originale
Ordinanza Sindacale

N. ***50*** *data* ***17/12/2021*** Classifica VIII	Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE E DI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO, NELL'AMBITO DI ALCUNE AREE DELIMITATE DELLA CITTÀ, NONCHÉ DI DETENZIONE DI CONTENITORI IN VETRO O IN LATTINA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO NELLE ORE SERALI E NOTTURNE, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 2021

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in occasione delle festività natalizie e di fine anno l'Amministrazione comunale ha programmato una serie di eventi;
- nell'ambito delle politiche di animazione delle proprie attività, ai suddetti eventi si affiancherà tutta una serie di iniziative promosse dai singoli locali per festeggiare l'arrivo del nuovo anno;

CONSIDERATO che:

- nel periodo in oggetto, il prevedibile e consistente afflusso di persone, richiede idonee e specifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamenti *contra legem* verso chiunque;
- è consolidata l'abitudine in questi giorni, da parte di numerose persone, soprattutto delle fasce giovanili, di portarsi presso i locali e le aree pubbliche, allo scopo di consumare bevande anche alcoliche, al fine di festeggiare le imminenti festività;

VALUTATO che il notevole numero di persone presenti in particolare nelle ore serali, potrebbe realisticamente riproporre pericolose situazioni di assembramento non conformi alle norme vigenti sul distanziamento sociale in relazione all'attuale emergenza epidemiologica nonché amplificare in gestione e difficoltà operative, per via dell'emergenza sanitaria in atto, le statisticamente connesse esigenze di sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità legate all'assunzione di alcolici o all'utilizzo di contenitori in vetro o lattine;

VISTO l'evolversi della situazione pandemica e valutato che è opportuno fare chiarezza identificando la porzione di territorio in modo chiaro, intellegibile e noto alla cittadinanza ed a chiunque utilizzi tali spazi pubblici;

PRESO ATTO che:

- dalle riunioni celebrate in Prefettura in seno al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, dove sono stati analizzati gli esiti dei controlli delle forze dell'ordine, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla civile convivenza ed alla sicurezza urbana (schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti), è emersa la necessità di implementare i servizi di controllo nel periodo delle festività natalizie e di fine anno nonché di riproporre un'apposita ordinanza che copra il periodo considerato;
- la disamina di questi episodi, avvenuta anche con gli stessi operatori commerciali interessati nell'incontro del 10 dicembre scorso, ha evidenziato la necessità di intensificare ulteriormente il già virtuoso circuito informativo-collaborativo tra l'Amministrazione comunale e gli stessi operatori attraverso incontri periodici ove affrontare le criticità emerse nonché valutare eventuali interventi per sensibilizzare all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici ed eventualmente per reprimere comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

RICHIAMATI:

> il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18/04/2017 n. 48, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del DLgs 18/08/2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

> l'art. 50, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 - comma 1 - lettera a/2 del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni nella Legge 48/2017, il quale dispone che "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*";

> la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della "*valutazione di*

provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

> il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;

> il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che *"la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità"*;

> il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 stabilisce che le *"disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità….e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica"*;

> la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. *Direttiva Bolkestein*) riconosce, quali limiti di accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "*motivi d'interesse generale*", riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali "*l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale*", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

> la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

PRESO ATTO di quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 5 marzo 2015 n. 9633, "*che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione."*;

RILEVATO che:

- nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei residenti e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello sicurezza urbana e della incolumità pubblica, per i quali le circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria

minaccia, assumono un'obiettiva preminenza rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento della attività d'impresa;

- quanto verrà disposto sia nell'interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai vari protocolli in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di *lockdown;*

RITENUTO che:

- per le ragioni sopra esposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;
- il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere, vista anche l'imminenza delle festività natalizie e di fine anno, con quello compreso tra il 17 dicembre 2021 e il 16 gennaio 2022;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

DATO ATTO altresì che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

O R D I N A

che, per i motivi indicati in premessa, negli ambiti territoriali sotto specificati - **dal 17 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022** compreso **- siano osservati i sotto indicati divieti e obblighi:**

1. a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano:

a. <u>è fatto divieto in tutti i giorni della settimana dalle ore 20:30 alle ore 6:00 del giorno successivo:</u>

- **di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi contenitore;**
- **di vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico**;

Resta consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza a contrasto dell'epidemia COVID-19, la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all'interno dei pubblici esercizi. Nelle aree esterne date in concessione agli esercizi pubblici, resta pure consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle predette misure di sicurezza. E' sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.

b. <u>è fatto obbligo</u>:

- di **vigilare**, anche attraverso personale qualificato, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1a) della presente ordinanza nonché delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai D.P.C.M. o D.L. emanati dal Governo;
- di **provvedere** ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell'Ordine, la necessità di intervento;

c. <u>è fatto altresì obbligo</u>:

- di **delimitare** l'area del plateatico in modo da garantire le regole di distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione, regolando al meglio gli accessi;
- di **promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere**, sul **contenimento delle emissioni sonore** e sul **contenuto della presente ordinanza**, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;
- di **provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni** antistanti ed adiacenti agli esercizi nonché di **assicurare** la presenza permanente in misura adeguata di **presidi igienico sanitari** e di **contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti**, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- di **provvedere,** salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell'orario di chiusura dell'esercizio, **a rendere inutilizzabili** da parte di eventuali passanti gli **arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali**, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

d. <u>è fatto altresì divieto:</u>

- **di diffondere** la voce amplificata di *disc-jockey* o *vocalist* <u>dal lunedì al giovedì</u> nella fascia oraria successiva alle **ore 23:00** e <u>dal venerdì alla domenica</u> nella fascia oraria successiva alle **ore 00:30**;

2. <u>Sono altresì vietati su tutto il territorio comunale dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo:</u>

a. il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comunque denominati e definibili, delimitati o meno;

b. la detenzione di qualsiasi genere **di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere** o a turbare l'incolumità fisica e

l'ordine pubblico, **nelle aree pubbliche o aperte al pubblico,** comunque denominate e definibili, delimitate o meno.

3. <u>Limitatamente per la notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022 la decorrenza dell'orario di vigenza del divieto di cui al precedente punto 2) e dell'obbligo di cui al punto 1d) è posticipato alle ore 1:00</u>.

4. La presente ordinanza ha efficacia nel periodo intercorrente **tra il 17 dicembre 2021 e il 16 gennaio 2022**, <u>fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire</u>.

5. Le prescrizioni di cui sopra si applicano nelle **porzioni di territorio di seguito indicate**, come da **planimetria** allegata:

a) nell'area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battigia e dalla Banchina di riva del porto;

b) nell'area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale Rinascimento – Piazza Salvo d'Acquisto - via S. Giacomo.

6. Si richiamano le disposizioni:

- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
- dell'art. 6 – comma 2 – del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

DISPONE ALTRESI' CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto dei punti **1a) e 2a)** della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, cosi come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020, con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge n.689/81 e, se del caso, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, cosi come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020.

All'atto dell'accertamento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, cosi come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020.

Nei casi di reiterata inosservanza dei divieti previsti ai punti nella presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14

convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48. La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di validità della presente ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione ridotta.

La violazione degli obblighi e prescrizioni dei punti **1b), 1c), 1d) e 2b)** della presente ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura, alla Questura di Ascoli Piceno e al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco
Antonio Spazzafumo[1]

[1] Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa